

Sentenza del 27/03/2007 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Taranto
Sentenza del 27/03/2007 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Taranto

Intitolazione:

Contenzioso trib. 1992 - Comm. trib. prov. e reg. : competenza e giurisdizione - TASSA AUTOMOBILISTICA - Giurisdizione del giudice tributario - Iniziale difetto - Successiva attribuzione - Inammissibilita' del ricorso - Insussistenza.

Massima:

Il disposto dell'art. 5 c.p.c. consente di ritenere non inammissibile il ricorso avverso l'avviso di liquidazione per il recupero della tassa automobilistica che sia stato proposto dinanzi al giudice tributario allorché questi era privo della giurisdizione sulla materia, attribuitagli poi successivamente a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Intitolazione:

TASSA AUTOMOBILISTICA - Modi di pagamento e riscossione - accertamento e liquidazione - Prescrizione triennale - Unicità del termine - Accertamento tempestivo e atti di riscossione oltre il termine - Prescrizione - Sussistenza.

Massima:

La norma dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 6 gennaio 1986, convertito nella Legge n. 60 del 7 marzo 1986, concernente la prescrizione nel termine triennale dell'azione per il recupero della tassa automobilistica non versata dall'obbligato non consente di distinguere tra le attività volte al recupero della tassa onde la prescrizione estingue irrimediabilmente il diritto se questo non viene esercitato nel suddetto termine triennale.

Testo:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato a questa Commissione tributaria in data 30/10/91 M.M.C., quale Legale rappresentante della P. s.n.c. corrente a Martina Franca, impugnava la cartella esattoriale n. 1615495, notificatagli il 17/10/91 dell'Ufficio del Registro di Taranto per tassa automobilistica 1984 più sopratassa ed interessi, sostenendo che detto Ufficio aveva provveduto in data 12/09/87 a notificargli l'avviso di liquidazione n. 841014899, che l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; che il termine è quindi quello del 31/12/90, mentre la cartella era stata notificata il 17/10/91 per cui si era verificata la prescrizione.

In data 19/01/07 si costituiva delle tardivamente l'Agenzia delle Entrate e deduceva che il ricorso doveva dichiararsi inammissibile in quanto all'epoca della sua presentazione la commissione tributaria non era competente, essendola diventata solo dal 1/1/2002. Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Il ricorso veniva fissato per la trattazione all'udienza del 23/01/07, alla quale compariva solo il rappresentante dell'Ufficio che, riportandosi alle deduzioni scritte, ne chiedeva l'accoglimento.

Ritiene questo giudice di non poter accogliere la tesi dell'inammissibilità del ricorso avanzata dall'Ufficio, in quanto il principio invocato di cui all'art. 5 c.p.c. della perpetuatio è stato interpretato dalla Cassazione civile a Sezioni unite con sentenza del 5/05/2003 n. 6774 nel senso che esso rende irrilevanti ai fini della giurisdizione i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali non operano nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato del diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda era stata introdotta, non già nel caso inverso in cui esso comporti l'attribuzione di giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

Nel merito, l'eccezione della prescrizione sollevata dalla ricorrente appare fondata, non potendosi ritenere che l'azione per il recupero delle tasse e relative penalità, che si prescrive col decorso del terzo anno, ai sensi

Sentenza del 27/03/2007 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Taranto

dell'art. 3 del DL 6/01/86 n. 2, si debba riferire solo all'accertamento, consentendo poi l'azione coattiva entro il termine lungo della prescrizione ordinaria decennale. La norma parla di azione e cioe' di esercizio del diritto di recupero delle tasse dovuta ed accessori non di accertamento. Essendo la notifica della cartelle avvenuta il 17/10/91, la prescrizione era gia' maturata nel dicembre 1990. La cartella va pertanto annullata.

Nulla per le spese, ami previste all'epoca della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice singolo accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata nulla per le spese.